



Federazione Italiana Cart'S

Associazione Sportiva Dilettantistica

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA – GIUDICE UNICO

email: segreteria.sportiva@fics.it

SENTENZA GU/01/16 del 30.09.2016

Al Presidente Federale
Ai Consiglieri Federali
Alle Associazioni Sportive Affiliate
Al concorrente interessato
e pc alla Segreteria Sportiva
LORO SEDI

Il Giudice Unico, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 3.4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina che gli assegna diverse funzioni tra le quali alle lettere:

e) "Giudica sulle infrazioni alle norme disciplinari e tecniche avvenute sui campi di gara e sui comportamenti sportivi e disciplinari di A.S.A. e tesserati"

f) "Commina alle A.S.A. ed ai tesserati le sanzioni previste"

g) "Ha facoltà istruttorie laddove ne ravvisi la necessità. Ogni tesserato ha il dovere di collaborare alla ricostruzione dei fatti avvenuti od anche solo ipotizzati se delittuosi o sportivamente scorretti"

premesso

- che il giorno 18.09.2016 in loc. Linaro di Mercato Saraceno (FC) si disputava la 5° prova di Campionato Italiano per le categorie FISD

- che durante la 3° manche di gara il concorrente n. 607 mentre concludeva la propria prestazione sportiva travolgeva la fotocellula utilizzata per il cronometraggio posta sulla lato esterno della linea di arrivo

appreso

- che prima della partenza della citata manche il pilota dell'equipaggio n. 607 dichiarava pubblicamente l'intenzione di effettuare tale illegittima azione

effettuate

- le opportune indagini conoscitive

ricevute

- testimonianze da persone presenti sia in partenza che all'arrivo

rispettate

le disposizioni previste dall'art. 2.3 comma 4 "Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, il competente organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato che ha diritto di esercitare la difesa "

ritenuta

- assolutamente intenzionale l'azione di rovesciamento dello strumento

visto

- l'art. 2.3 del citato Regolamento di Giustizia e Disciplina

P.Q.M.

decide di comminare la sanzione disciplinare al solo conduttore del mezzo n. 607 nella misura della **SQUALIFICA per un PERIODO DI MESI 9 (nove) a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza con divieto di partecipare a qualsiasi competizione che si disputi sotto l'egida di FICS.**

p. il Giudice Unico

Il presidente

Daniele Fini